



# REGOLAMENTO PER ATTIVITA' E PRESTAZIONI IN FAVORE DI COMMITTENTI ESTERNI

Adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione (n. 3 del 3 marzo 2023)



## **Art. 1 – Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, del CCNL del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006 (quadriennio normativo 2002 – 2005 – I biennio economico), nonché di quanto previsto all'art. 62 del CCNL relativo al personale dell'Area VII della Dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 5 marzo 2008, l'individuazione e la distribuzione delle risorse per la realizzazione da parte dell'INAPP di prestazioni ed attività in favore ed a carico di enti, istituzioni e soggetti, pubblici e privati, nazionali o comunitari o internazionali, in avanti complessivamente denominati come "Committenti esterni", nell'ambito di progetti di ricerca scientifica, di assistenza tecnica, di consulenza e/o di formazione finanziati con risorse pubbliche (nazionali, comunitarie ed internazionali) e/o private, diverse dalle fonti di finanziamento delle attività istituzionali, detratte tutte le spese ed i costi direttamente connessi alla realizzazione dei progetti stessi o delle altre attività in tale ambito rilevanti.
2. Tali risorse saranno utilizzate per la costituzione del Fondo (in avanti, anche "Fondo"), la cui destinazione terrà conto dell'apporto di gruppi o di singoli dipendenti alle attività e prestazioni per la realizzazione di progetti, nazionali, comunitari ed internazionali, di ricerca scientifica, di assistenza tecnica, di consulenza e/o di formazione (in avanti, per brevità, complessivamente indicate anche solo come "Prestazioni"), come sopra declinate, nonché del personale coinvolto nelle necessarie attività di supporto, tecnico e/o amministrativo.
3. Sono vietate le prestazioni in favore di committenti esterni che ostacolino lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'INAPP o che presentino conflitto di interessi con quelli dell'INAPP.

## **Art. 2 – Prestazioni**

1. Le Prestazioni di cui all'art. 1, svolte in favore di Committenti esterni, sono finanziate con risorse nazionali, comunitarie ed internazionali, pubbliche e/o private, diverse dalle fonti di finanziamento delle attività istituzionali dell'INAPP.
2. Le Prestazioni di cui sopra, da rendersi con l'impiego di risorse umane e strumentali dell'Istituto, per le quali sono riconosciuti all'INAPP specifiche risorse, sono individuate a seguito del perfezionamento di appositi atti negoziali, convenzioni, accordi quadro, protocolli di intesa, ecc. (in avanti, sinteticamente indicati solo come "Atti negoziali") con Committenti esterni.
3. Tali Prestazioni sono svolte nei limiti fissati dalle previsioni normative (anche di ambito comunitario e sovranazionale), regolamentari e collettive vigenti, nonché nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza ed anticorruzione, della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, del Codice di comportamento dell'INAPP e dei codici disciplinari del personale.

## **Art. 3 – Partecipazione del personale alle attività in favore di Committenti esterni**

1. Le Prestazioni possono essere svolte con l'apporto di gruppi o di singoli dipendenti, oltre che del personale coinvolto nelle necessarie attività di supporto, tecnico e/o amministrativo, e con modalità comunque idonee a garantire il prioritario e regolare svolgimento delle attività istituzionali e di servizio, compatibilmente con gli obblighi e le scadenze a quest'ultime correlati.
2. Il personale verrà individuato, a prescindere dalla articolazione organizzativa di assegnazione dello stesso, in funzione del possesso delle competenze e delle esperienze professionali complessivamente necessarie al migliore svolgimento delle Prestazioni.
3. Il personale destinato, direttamente o indirettamente, alla realizzazione delle Prestazioni in favore di Committenti esterni verrà individuato con specifici provvedimenti.



#### **Art. 4. - Criteri per la determinazione delle risorse del Fondo**

1. Negli Atti negoziali, a fronte delle Prestazioni sopra richiamate, devono essere previsti in favore di INAPP proventi congrui ed adeguati, commisurati alla natura ed all'oggetto delle stesse.
2. Ai fini della determinazione dei proventi devono essere considerati i seguenti elementi:
  - a) **costi diretti** relativi a:
    - costo del personale impegnato nell'esecuzione delle Prestazioni;
    - eventuali spese di missione del Personale coinvolto nell'esecuzione delle Prestazioni;
    - eventuali spese per contratti di prestazioni professionali o per collaborazioni esterne, necessarie alla realizzazione delle Prestazioni;
    - costi per acquisto di beni e/o servizi necessari alla realizzazione delle Prestazioni;
    - eventuali coperture assicurative contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle Prestazioni;
    - eventuale concessione e/o utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale inerenti alle Prestazioni;
    - ogni altra spesa, non compresa nelle precedenti lettere, direttamente correlata alla realizzazione delle Prestazioni.
  - b) **costi marginali di funzionamento** che, laddove non esplicitati con tale specifica dizione nell'atto negoziale, vengono quantificati nella misura forfetaria del 5% dei costi diretti.
3. Il provento delle singole attività oggetto delle Prestazioni di cui al presente Regolamento sarà costituito dalla differenza fra l'intero ammontare del corrispettivo effettivamente riscosso, comprensivo delle somme eventualmente riconosciute in via forfetaria all'Ente quali rimborsi di spese indirette ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), Regolamento UE 1303-2013 o da altra fonte a tal fine rilevante, nonché da quanto appositamente previsto nell'ambito del singolo progetto di interesse, ed i costi diretti e i costi marginali di funzionamento, così come individuati e quantificati al comma precedente. Il provento confluirà nel Fondo in base alle percentuali di seguito indicate:
  - laddove il provento dovesse risultare non superiore ad euro 50.000,00, la percentuale dello stesso da destinare al Fondo sarà pari al 100%;
  - laddove il provento dovesse risultare superiore ad euro 50.000,00 ed inferiore ad euro 250.000,00 la percentuale dello stesso da destinare al Fondo sarà pari al 12%;
  - laddove il provento dovesse risultare superiore ad euro 250.000,00 ed inferiore ad euro 500.000,00, la percentuale dello stesso da destinare al Fondo sarà pari al 10%;
  - laddove il provento dovesse risultare superiore ad euro 500.000,00 ed inferiore ad euro 1.000.000,00, la percentuale dello stesso da destinare al Fondo sarà pari al 8%;
  - laddove il provento dovesse risultare superiore ad euro 1.000.000,00 ed inferiore ad euro 2.500.000,00, la percentuale dello stesso da destinare al Fondo sarà pari al 5%;
  - laddove il provento dovesse risultare superiore a 2.500.000,00, la percentuale dello stesso da destinare al Fondo sarà pari al 3%.
4. Le percentuali di cui al precedente comma trovano applicazione in modo composto per le parti eccedenti i singoli scaglioni di importo sopra indicati.



5. Per i progetti, le iniziative e gli interventi realizzati su richiesta ed a carico di Committenti esterni di attività per prestazioni di ricerca, assistenza tecnica, consulenza e/o formazione, per i quali l'Istituto non è tenuto a rendicontazione contabile, i costi del personale da detrarre ai fini della determinazione delle risorse da far confluire nel Fondo verranno determinati sulla base del calcolo del costo giornata/uomo effettivamente sostenuto.

6. La quantificazione delle risorse di cui al comma secondo del presente articolo, effettuata in relazione alla singola annualità di competenza dei progetti, iniziative ed interventi sopra richiamati, verrà comunicata annualmente, sulla base delle risultanze certificate nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario di riferimento, approvato dal Consiglio di Amministrazione. Solo il cinquanta per cento delle risorse in tal modo quantificate confluiranno nel Fondo costituito per la singola annualità di riferimento e verranno conseguentemente distribuite al personale con le modalità che verranno a tal fine individuate. Solo al completamento del processo di certificazione delle risorse di riferimento e nei limiti dell'importo certificato, il saldo delle risorse di cui trattasi, per la singola annualità di riferimento, verrà inserito, come residuo, nel Fondo (costituito nell'annualità di perfezionamento del processo di certificazione) e conseguentemente erogato al personale. Resta inteso che, laddove in sede di certificazione dovesse risultare che le risorse distribuite al personale siano state superiori all'ammontare riconosciuto, l'Amministrazione disporrà il recupero per la parte eccedente.

#### **Art. 5 - Criteri generali per la destinazione delle risorse**

1. Le risorse di cui al precedente articolo 4, che confluiranno nel Fondo, saranno iscritte tra le entrate del bilancio dell'INAPP.
2. Tali risorse verranno destinate alla corresponsione di emolumenti, comunque riconducibili al trattamento accessorio, in favore del personale che, in gruppo o singolarmente, abbia partecipato e/o contribuito alla realizzazione ed attuazione delle Prestazioni, come sopra indicate.
3. La destinazione e la quantificazione degli emolumenti da destinare al personale in applicazione del precedente comma verrà definita, in sede di contrattazione integrativa, tenuto conto dell'apporto dei gruppi oltre che dei singoli dipendenti.

#### **Art. 6 - Predisposizione proposta progettuale**

1. L'iter procedimentale per la presentazione, approvazione e la conseguente realizzazione delle Prestazioni, rilevanti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, verrà definito con apposite Linee guida che verranno adottate dall'Istituto.

#### **Art. 7 - Norme transitorie e finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Regolamento, trovano applicazione le previsioni, collettive e normative, vigenti in materia.
2. Le previsioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione agli Atti negoziali perfezionati a decorrere dall'annualità 2022 e, per la quota annua di competenza, anche a quelli in corso, laddove aventi scadenza successiva, alla data di entrata in vigore del medesimo Regolamento.
3. Il presente Regolamento in sede di prima applicazione ha natura sperimentale e potrà essere rivisto, entro 12 mesi dalla sua adozione, laddove risulti necessario apportare, ad aggiornamento dello stesso, integrazioni e/o modifiche.



**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI  
DELLE POLITICHE PUBBLICHE**

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

<b>Delibera 3 marzo 2023</b>	<b>N. 3</b>
------------------------------	-------------

**Oggetto: Adozione del Regolamento per attività in favore di committenti esterni (art. 19 CCNL 7 aprile 2006)**



## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL GIORNO 3 marzo 2023**

### **VISTI:**

il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 costitutivo dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e successive modificazioni ed integrazioni;

l'articolo 4, comma 1, lett. f), Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante Disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, Legge 10 dicembre 2014, n. 183 con cui l'ISFOL ha cambiato la propria denominazione in INAPP (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche), rimanendo invariati tutti gli altri dati dell'Istituto;

lo Statuto dell'INAPP approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 17 gennaio 2018, n. 2, in vigore dal 2 maggio 2018;

il Regolamento di organizzazione e funzionamento degli organi e delle strutture e il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità vigenti;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 3 febbraio 2020, n. 22, di nomina a Presidente dell'INAPP del Prof. Sebastiano Fadda;

la Delibera del Consiglio di Amministrazione 19 febbraio 2020, n. 1, di nomina del Dott. Santo Darko Grillo a Direttore Generale dell'INAPP;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 23 settembre 2021 n. 183 – trasmesso con nota del 18 ottobre 2021, n. 9493 – di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'INAPP, come di seguito composto ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dello Statuto dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, anche con riferimento alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali prot. 14573 del 12 ottobre 2022, con la quale sono state comunicate le dimissioni dall'incarico del componente Dr. Andrea Martella, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Consiglio di Amministrazione dell'INAPP, conferito con il su richiamato Decreto:

- Prof. Sebastiano Fadda, Presidente INAPP;
- Dr. Giovanni Bocchieri, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- Dr.ssa Cinzia Canali, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni;
- Dr.ssa Sandra D'Agostino, in rappresentanza dei Ricercatori e dei Tecnologi dell'INAPP;

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 218 del 25 novembre 2016, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 150/2009 e s.m.i., ed in particolare il Titolo III in materia di ottimizzazione della produttività e del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;



**VISTO** l'art. 19 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006, quadriennio normativo 2002-2005 – I biennio economico, secondo cui: *"I proventi di progetti di ricerca, consulenza e formazione finanziati con risorse private, comunitarie o pubbliche, diverse dalle fonti di finanziamento delle attività istituzionali, detratte tutte le spese direttamente connesse alla realizzazione del progetto stesso e i relativi costi marginali di funzionamento, sono utilizzati anche per la costituzione di un fondo di incentivazione la cui destinazione terrà conto dell'apporto dei gruppi oltre che dei singoli dipendenti. La relativa deliberazione dell'Ente sarà assunta previa concertazione con le OO.SS."*;

**VISTO** l'art. 62 ("Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia") del CCNL relativo al personale dell'Area VII della Dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 5 marzo 2008, quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, che, al comma 3, lettera e), richiama le "eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della Legge n. 449/1997" da destinare all'incremento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di II<sup>a</sup> fascia;

**VISTO** il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 (triennio 2016-2018) che, all'art. 68, comma 4, prevede che *"Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica: (...); b) i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art. 19 del CCNL del 7/4/2006"*;

**RITENUTO**, anche in forza di quanto previsto dallo Statuto sopra richiamato, che, tra le prestazioni ed attività in favore di committenti esterni effettuabili da INAPP, rientrino le attività di ricerca; le attività scientifiche correlate alla partecipazione alla realizzazione di progetti di ricerca, nazionali ed internazionali; le attività di consulenza orientata alla formulazione di pareri tecnici; le attività di formazione; le attività di assistenza tecnica e/o scientifica, anche nell'ambito della partecipazione alla realizzazione di progetti di ricerca, nazionali ed internazionali, che l'Istituto realizza, programma e gestisce con il supporto attivo e determinante del proprio personale;

**CONSIDERATO** che l'INAPP intende ulteriormente incrementare la propria partecipazione a bandi competitivi, in conformità allo Statuto ed al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli Organi e delle Strutture vigenti, così da pervenire alla acquisizione di risorse economico-finanziarie ulteriori, rispetto a quelle derivanti dal contributo istituzionale, e che, a tal fine, l'Istituto ritiene essenziale il coinvolgimento del personale depositario delle competenze e conoscenze di riferimento in relazione agli ambiti scientifici interessati dai singoli bandi o da altre occasioni di acquisizione di risorse economico-finanziarie, nonché il coinvolgimento del personale comunque coinvolto nelle attività di supporto necessarie;

**PRESO ATTO** che, in conformità all'art. 19 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006, come sopra richiamato, è possibile riconoscere in favore del personale incentivo derivanti da prestazioni ed attività svolte in favore di committenti esterni;

**VISTO** l'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), Regolamento UE 1303-2013 ("Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile"), che sancisce la possibilità dei destinatari dei fondi derivanti da progetti UE di utilizzare le risorse di cui ai costi indiretti per la realizzazione di determinati progetti in misura pari "fino al 25% dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e



verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario”;

**TENUTO CONTO** che, per progetti non rientranti nell'ambito di applicazione del citato art. 68, si terrà conto, per le finalità di cui al Regolamento adottato con il presente provvedimento, della percentuale dei costi indiretti comunque espressamente prevista nei medesimi progetti e nella relativa documentazione di riferimento;

**RITENUTO** di poter destinare, per le finalità di cui al citato articolo 19, parte delle risorse di cui ai costi indiretti sopra indicati, oltre che le eventuali ed ulteriori risorse direttamente connesse con la realizzazione di attività di ricerca, consulenza, assistenza tecnica e formazione su richiesta ed a carico di committenti esterni, per premiare il personale impiegato, in misura diretta e indiretta, nelle realizzazioni delle medesime attività attraverso il riconoscimento di emolumenti e/o misure di incentivazione;

**VISTO** il verbale 27 novembre 2020, n. 14, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti dell'INAPP ha, tra le altre, rilevato la necessità che l'Istituto si doti preventivamente, ai fini della costituzione del relativo fondo, di uno specifico Regolamento per la gestione delle attività e prestazioni in favore di committenti esterni di cui al suddetto art. 19 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere all'adozione di un regolamento per la disciplina delle suddette attività e prestazioni e per la ripartizione delle relative risorse;

**RITENUTO** che, sulla base di quanto previsto nel regolamento allegato al presente provvedimento, verrà costituito annualmente un Fondo di incentivazione ai sensi dell'art. 19 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006, la cui destinazione, definita sulla base delle intese che verranno perfezionate in accordo con le OO.SS. ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, comma 4, lettera b), del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 (triennio 2016-2018), terrà conto dell'apporto dei gruppi oltre che dei singoli dipendenti alle attività ed alle prestazioni per la realizzazione in favore di committenti esterni di progetti di ricerca, consulenza, assistenza tecnica e formazione, come sopra declinate, nonché dell'apporto del personale comunque coinvolto nelle necessarie attività di supporto, tecnico e/o amministrativo;

**TENUTO CONTO** che di tale Regolamento, avendo incidenza e riflessi sui rapporti di lavoro, è stata data preventiva informazione alle OO.SS. ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, comma 10, CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 (triennio 2016-2018);

**TENUTO CONTO**, altresì, che il Collegio dei Revisori con il verbale n. 17 del 21 dicembre 2022 ha espresso parere favorevole rispetto al testo del Regolamento allegato;

**TENUTO CONTO** che una volta approvato ed adottato il regolamento, dovrà essere avviata:

- la costituzione del fondo ex art. 19 (Attività per prestazioni a committenti esterni) CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006;
- la contrattazione integrativa sulle modalità di distribuzione al personale dell'incentivo di cui al suddetto art. 19, così come previsto all'art. 68, comma 4, lett. b), del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 per il triennio 2016-2018;



per tutto quanto sopra espresso, che forma parte integrante del presente provvedimento, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità:

**DELIBERA**

1. le premesse, gli atti nelle stesse richiamati e l'allegato Regolamento per attività in favore di committenti esterni ex art. art. 19 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006, costituiscono parte del presente provvedimento;
2. di adottare l'allegato Regolamento per attività in favore di committenti esterni ex art. art. 19 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006;
3. l'efficacia del Regolamento di cui al precedente 2 decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;
4. di pubblicare il suddetto Regolamento nella intranet dell'Istituto nella sezione "Statuto e Regolamenti" e sul sito istituzionale - Amministrazione Trasparente - nella sezione "Disposizioni generali", sottosezione "Atti generali".

Il Presidente

**Prof. Sebastiano Fadda**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*